



diritto & religioni

Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

11



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Le Riviste di diritto matrimoniale in Italia (1934-1968) *Il contributo degli ecclesiasticisti e canonisti.*

MARIA D'ARIENZO

1. *Premessa*

Il 1929, come è noto, è stato un anno importante per quel che riguarda il diritto matrimoniale in Italia. L'introduzione nell'ordinamento italiano del matrimonio religioso ad effetti civili, sia canonico che acattolico, pone la materia matrimoniale al centro dell'attenzione di civilisti, canonisti ed ecclesiasticisti. Si crea, così, ampio spazio perché possano nascere e svilupparsi *Riviste* specializzate nel settore – anche per l'interesse rilevante che le nuove problematiche suscitano nel mondo delle professioni giuridiche – allo sviluppo delle quali la scienza ecclesiasticistica italiana contribuisce in modo non marginale, come testimoniano due tra le principali *Riviste* di diritto matrimoniale che si susseguono tra gli inizi degli anni '30 e la fine degli anni '60 del secolo scorso: la *Rivista di diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia* (1934-1954) e la *Rivista di diritto matrimoniale e dello stato delle persone* (1958-1968).

Anche altre *Riviste* che interessano in particolare i cultori della disciplina ecclesiasticistica e canonistica percorrono l'esperienza di un approccio specialistico al tema del matrimonio, come testimonia il mutamento del titolo della Rivista «*Il diritto ecclesiastico*», in «*Il diritto ecclesiastico e Rassegna di diritto matrimoniale*» avvenuta nel 1930, anno successivo all'introduzione in Italia del matrimonio religioso ad effetti civili¹. Tale denominazione resterà fino al

¹ Cfr. SILVIO FERRARI, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano. Manuali e Riviste* (1929-1979), Milano, Giuffrè, 1979, p. 271. Sulle diverse denominazioni della Rivista «*Il diritto ecclesiastico*» dal 1890 al 1926 cfr. SERGIO LARICCIA, *Le riviste di diritto ecclesiastico*, in *Quaderni fiorentini*, 16, 1987, pp. 285-341. La denominazione *Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale* viene riassunta dalla *Rivista* nel 1971 e mantenuta fino al 1989, mentre non compare a partire dal 1990. Nell'editoriale pubblicato dalla direzione in occasione del centenario non si fa menzione del mutamento di testata né delle sue ragioni.

1942. Nel 1943, con la direzione assunta dai professori Mario Petroncelli e Pietro Agostino d'Avack, la *Rivista* ritornerà all'originario titolo².

2. *La «Rivista del diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia» (1934-1954)*

Nel 1934 inizia le sue pubblicazioni la *Rivista del diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia*, sotto la direzione in un primo tempo degli avvocati Giovan Battista Cecchi (direttore-fondatore) e Domenico Ravaioli (condirettore) e successivamente solo dall'avvocato Cecchi.

Tale iniziativa nasceva per esigenze pratiche, ma anche con l'intento «di dare un quadro esatto e completo del movimento di pensiero che si agita intorno alla disciplina giuridica del matrimonio e dei rapporti di famiglia, facendo di questa Rivista un centro di studi ed un organo di utile consultazione»³. L'intento era pertanto quello di creare un vero e proprio dibattito dottrinale, dando spazio alle «più controverse opinioni»⁴ intorno alla materia offerta dalle modificazioni apportate in campo matrimoniale dalla l. n. 810 del 27 maggio 1929 e dalla l. n. 1159 del 24 giugno 1929 e, ancor più, dal progetto di riforma del primo libro del Codice Civile che investiva tutti i rapporti di famiglia.

La rete di collaboratori e di corrispondenti da numerose Corti d'Appello consente di trattare in modo accurato i diversi argomenti riguardanti il diritto di famiglia. Nutrita è la sezione concernente le segnalazioni delle sentenze, così come curata appare anche la rassegna bibliografica con recensioni e segnalazioni sia delle opere monografiche che degli apporti

² Sul cambiamento della direzione scientifica della *Rivista* nel 1943, dopo la morte di Cesare Badii, cfr. FLAVIA PETRONCELLI HÜBLER, *La sollecitudine per la «Rivista» nel 1942*, in *Il diritto ecclesiastico*, I, 1990, pp. 265-284.

³ LA DIREZIONE, *Ai lettori*, in *Rivista del diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia* (d'ora in poi *RDMI*), I-II (1934-1935), p. 1.

⁴ *Ibidem*. Da questo punto di vista, la *RDMI* si potrebbe definire come “Rivista di dibattito”, per usare la classificazione adoperata da MASSIMO SEVERO GIANNINI, *Introduzione ai lavori*, in PAOLO GROSSI (a cura di), *La “cultura” delle riviste giuridiche italiane*, “Per la storia del pensiero giuridico moderno”, Milano, Giuffrè, 8, 1984, p. 23. L'A., nel considerare il progressivo allontanamento dalla tipologia tradizionale di “Rivista-archetipo”, verificatosi con il moltiplicarsi delle pubblicazioni periodiche, distingue le “Riviste di tendenza” e quelle di “carattere ideologico” da quelle “di dibattito”. Sul concetto di “Rivista-archetipo”, definita come «fusione e armonia fra comunità di studio e laboratorio sperimentale», cfr. PAOLO GROSSI, *Pagina introduttiva*, in Id. (a cura di), *Riviste giuridiche italiane (1865-1945)*, “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 16, 1987, pp. 1-5.

scientifici pubblicati su altre *Riviste*, nella quale particolare attenzione è data al settore di diritto ecclesiastico e canonico. Il comitato scientifico della *Rivista* è composto da professori universitari di diritto ecclesiastico e di diritto civile e da alti magistrati⁵, mentre il consiglio di redazione è composto da avvocati, anche rotali e patrocinanti presso Tribunali ecclesiastici, oltre che da magistrati⁶. La particolare attenzione nei confronti degli aspetti giurisprudenziali è testimoniata dall'invito, più volte espresso da parte della direzione ai corrispondenti, a sviluppare una sempre maggiore capillarità nei diversi distretti giudiziari e un maggiore collegamento con i corrispondenti dalle sedi dei tribunali. Tale intento organizzativo appare indicativo dello spirito della *Rivista* che è quello di creare, anche a livello locale, più stretti rapporti professionali tra i corrispondenti delle varie sedi, così da assicurare ai lettori un'informazione più completa possibile, anche e soprattutto della giurisprudenza locale⁷.

⁵ È a partire dal 1938 che sul frontespizio della *Rivista* RDMI è indicato, in ordine alfabetico, il comitato scientifico di direzione così composto: Prof. FRANCESCO DEGNI, Ordinario della R. Università di Messina; Prof. GIUSEPPE FORCHIELLI, Ordinario della R. Università di Bologna; Prof. GIOVAN BATTISTA FUNAIOLI, Ordinario della R. Università di Pisa; Dr. PAOLO GAETANO, Primo presidente della Corte d'Appello di Trieste; Dr. GUIDO MIRABILE, Primo presidente della Corte d'Appello della Sardegna; Prof. GIOVANNI PACCHIONI, Emerito della R. Università di Milano; Dr. GIUSEPPE PAGANO, Consigliere alla Corte di Cassazione; Dr. DONATO PELOSI, Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Milano; Dr. STEFANO QUAINI, Presidente del Tribunale di Milano; Dr. ALDO VERNETTI, Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Genova.

Dal 1942 entra a far parte del comitato scientifico il Professore PIETRO AGOSTINO D'AVACK, ordinario di diritto ecclesiastico e canonico nell'Università di Firenze (dal 1943 direttore della *Rivista Il diritto ecclesiastico*) in sostituzione del Prof. FORCHIELLI, ordinario di diritto ecclesiastico nell'Università di Bologna.

Il comitato scientifico è indicato sui frontespizi dei fascicoli fino al 1943. Dal 1944 appaiono in qualità di consulenti i professori P. A. D'AVACK, G. B. FUNAIOLI, G. PACCHIONI e l'avv. G. MIGLIORI., mentre dal 1947 solo i professori D'AVACK e FUNAIOLI. Costituisce, pertanto, una costante la scelta di un ecclesiasticista accanto ad un civilista nel consiglio di direzione. Dal 1948, dopo l'interruzione delle pubblicazioni dovuta alle vicende belliche e al bombardamento sia dello studio milanese dell'Avv. Cecchi, sede della *Rivista*, che della tipografia, non compare più alcun comitato scientifico. Anche quando nel 1953 la *Rivista* viene edita dalla casa editrice Nistri-Lischi di Pisa, viene indicato sul frontespizio, oltre al direttore-fondatore Cecchi, soltanto il dott. Antonio Cristiani, nella qualità di segretario di redazione. Il dott. Cristiani, assistente alla cattedra di diritto penale dell'Università pisana, curerà anche la nuova sezione penale nella rassegna di giurisprudenza, comprendente decisioni giudiziarie relative ai delitti contro la famiglia, che precedentemente non era stata prevista in modo specifico dalla *Rivista*.

⁶ Il consiglio di redazione che appare per la prima volta sul frontespizio della *Rivista* nel 1938 è così composto: Prof. CORRADO BERNARDINI, avvocato rotale; Avv. PLINIO CITI, patrocinante in Firenze, Dr. TOMASO GRIEB, giudice di tribunale; Dr. LUIGI LEMBO, Procuratore del Re; Avv. GIAMBATTISTA MIGLIORI, patrocinante innanzi ai Tribunali diocesani.

⁷ Nel notiziario del fasc. 12 del 1941, p. 350, si legge: « Secondo il programma più volte esposto cerchiamo con le dovute cautele di accrescere sempre il numero dei corrispondenti in maniera di assicurarci la regolare trasmissione delle più importanti sentenze, possibilmente annotate con

Numerosi, almeno nei primi anni della *Rivista*, appaiono i contributi di ecclesiasticisti e canonisti quali Giuseppe Forchielli⁸, membro del comitato scientifico di direzione dal 1938 fino al 1943, Costantino Jannaccone⁹, Andrea Piola¹⁰, Renato Baccari¹¹, Giuseppe Ferroglio¹², Arnaldo Bertola¹³, Mario Falco¹⁴, Pio Fedele¹⁵; ma costante è la collaborazione anche di altri cultori o di magistrati formati alla scuola di ecclesiasticisti come Mario Calamari¹⁶. Alessandro Galante Garrone¹⁷, e di professori di diritto canonico delle Uni-

particolare riguardo alla giurisprudenza locale, *così da offrire norma sicura a chi deve intraprendere giudizi in quelle sedi* (il corsivo è aggiunto). Vorremmo quindi poter fornire ai lettori un completo elenco di colleghi, per ogni sede di tribunale, ai quali potersi rivolgere per reciproci rapporti professionali».

⁸ GIUSEPPE FORCHIELLI, *La dispensa da matrimonio rato e non consumato in rapporto al matrimonio civile preconcordatario dell'interdetto*, in RDMI, 1935, pp. 345-348; ID., *L'annullamento dei matrimoni religiosi preconcordatari e l'art. 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847*, in RDMI, 1935, pp. 601-616; ID., *Nota a sentenza 20-4-38 del tribunale di Forlì*, in tema di bigamia, in RDMI, 1938, pp. 567-568; ID., *Trascrizione di matrimonio canonico preconcordatario*, in RDMI, 1939, pp. 483-486.

⁹ COSTANTINO JANNACCONI, *Le condizioni e i loro effetti nel matrimonio concordatario italiano*, in RDMI, 1935, fasc. 3, pp. 201-208; fasc. 4, pp. 249-256; fasc. 10, pp. 553-558; 1936, pp. 241-245.

¹⁰ ANDREA PIOLA, *L'intrascrivibilità di sentenza ecclesiastica dichiarativa di nullità per simulazione di consenso, di matrimonio preconcordatario*, in RDMI, 1935, pp. 398-400.

¹¹ RENATO BACCARI, *Se lo scritto contenente esplicita dichiarazione di paternità sia stato indebitamente sottratto, è permesso provarne l'esistenza per mezzo di testimoni?*, in RDMI, 1937, pp. 123-126; ID., *La trascrizione tardiva del matrimonio canonico. Effetti civili fra i coniugi e rispetto ai terzi*, in RDMI, 1937, pp. 314-329.

¹² GIUSEPPE FERROGLIO, *Decorrenza della efficacia della dispensa pontificia dal matrimonio rato e non consumato*, in RDMI, 1936, pp. 305-308; ID., *Ancora sull'interpretazione dell'art. 22 della Legge matrimoniale*, in RDMI, 1937, pp. 501-503.

¹³ ARNALDO BERTOLA, *La condizione viduitatis e non nubendi rispetto al matrimonio religioso*, in RDMI, 1936, pp. 193-200; ID., *Postilla all'art. di Fedele sulla condizione di vedovanza rispetto al matrimonio religioso*, in RDMI, 1936, pp. 299-300.

¹⁴ MARIO FALCO, *Ancora sulla causa di nullità del matrimonio secondo il diritto canonico e secondo il codice italiano*, in RDMI, 1936, pp. 49-60; ID., *La Corte di Cassazione e il diritto matrimoniale canonico*, in RDMI, 1936, pp. 417-419. Nella nota di redazione apposta in calce al necrologio di Falco pubblicato da GIOVAN BATTISTA FUNAIOLI in RDMI, 1947, pp. 75-76 è segnalata anche una annotazione a sentenza in tema di dispensa da matrimonio rato e non consumato, non firmata, ma di Mario Falco. La nota a sentenza è pubblicata in RDMI, 1936, pp. 365-369.

¹⁵ PIO FEDELE, *La simulazione nel matrimonio civile*, in RDMI, 1936, pp. 61-66; ID., *Ancora sulla condizione di vedovanza rispetto al matrimonio religioso*, in RDMI, 1936, pp. 295-299.

¹⁶ MARIO CALAMARI, *L'adulterio come causa di separazione coniugale in diritto canonico e in diritto concordatario*, in RDMI, 1937, pp. 577-605; ID., *Osservazioni in materia di "intentio contra bonum proles" nel matrimonio canonico*, in RDMI, 1941, pp. 174-179.

¹⁷ ALESSANDRO GALANTE GARRONE, *La celebrazione del matrimonio nel nuovo codice civile e nel sistema concordatario (del matrimonio per procura in particolare)*, in RDMI, 1939, pp. 369-387. La pubblicazione di questo studio si inserisce in quella serie di studi monografici programmati dalla direzione della *Rivista*, sotto il titolo «*Il primo libro del nuovo codice civile*», iniziata con un articolo

versità pontificie, nonché giudici di Tribunali ecclesiastici e avvocati rotali come Giuseppe Stocchiero¹⁸ e Corrado Bernardini.¹⁹

I contributi degli ecclesiasticisti vertono principalmente su questioni nascenti dalla giurisprudenza in ordine all'interpretazione della legge matrimoniale in tema di trascrizione di matrimoni preconcordatari, sugli effetti civili della trascrizione tardiva rispetto ai terzi, sulla decorrenza della efficacia della dispensa pontificia dal matrimonio rato e non consumato, sull'analisi delle diverse cause di nullità secondo il diritto canonico e il diritto civile italiano, sulla condizione di vedovanza rispetto al matrimonio religioso intorno alla quale si anima anche sulla *Rivista* una polemica tra Arnaldo Bertola e Pio Fedele²⁰. Se si scorrono gli indici generali delle annate della *Rivista* è possibile tuttavia rilevare il diradarsi dei loro contributi a partire dal 1938-1939, probabilmente dovuto anche alla nascita delle Riviste *Archivio di diritto ecclesiastico* e *Il diritto concordatario*²¹, oltre che alla nuova impostazione

del prof. Funaioli. Sulla programmazione di tale rubrica, vedasi la nota di direzione in *RDMI*, 1939, p. 3.; Id., *Questioni di competenza in tema di razza*, in *RDMI*, 1939, pp. 409-418.

¹⁸ GIUSEPPE STOCCHIERO, *Gli impedimenti matrimoniali*, in *RDMI*, 1939, pp. 193-204. Il Cecchi scriverà, nel necrologio pubblicato in *RDMI*, 1947: «Ecclesiastico, la sua ampia produzione di scrittore è improntata ai principi teologici della chiesa cattolica. Fu collaboratore anche di questa rivista, pur avendo preferito sempre i periodici di carattere strettamente confessionale. Ebbe però larghe vedute e infatti nello studio sugli impedimenti civili al matrimonio [...] sintetizzò acutamente e molto obiettivamente il complesso sistema delle nullità matrimoniali secondo il nuovo cod. civ., di questo matrimonio, trattando *senza il settarismo* che spesso in materia caratterizza scrittori ecclesiastici, i relativi problemi... *senza usare la frase dispregiativa* che abitualmente si riscontra in certi scritti sul “*così detto matrimonio civile*”». (i corsivi sono aggiunti). Poco oltre, si sottolinea «l'attaccamento» mostrato dallo Stocchiero nei confronti della *Rivista del diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia* «non ostante il diverso orientamento scientifico, con bell'esempio di rispetto e tolleranza», p. 76.

¹⁹ Professore di diritto processuale comparato del *Pontificium Institutum utriusque juris* e avvocato rotale. Membro del Consiglio di redazione della *Rivista del diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia*.

²⁰ Vedasi note nn. 13 e 15.

²¹ L'*Archivio di diritto ecclesiastico* nasce nel 1939 sotto la direzione di Pio Fedele, mentre la *Rivista Il diritto concordatario* viene fondata nel 1936 dall'avvocato Giovanni Italo Greco. In proposito, cfr. SILVIO FERRARI, *Ancora sullo studio del diritto ecclesiastico. Analisi di due riviste: l'«Archivio di diritto ecclesiastico» ed «Il diritto concordatario»*, in *Studi parmensi*, vol. XIX, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 237-266; Id., *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano*, cit., pp. 303-341; Id., *Un carteggio “dimenticato”: Pietro Agostino D'Avack, Pio Fedele e le origini dell'«Archivio di diritto ecclesiastico»*, in *Ephemerides iuris canonici*, XLVI (1990), pp. 432-477, dove sono riportati gli indici-sommari delle cinque annate della *Rivista* (1939-1943). PAOLO GROSSI, a proposito della rivista *Archivio di diritto ecclesiastico*, afferma: «Ancora oggi, quando io penso alle cinque annate dal '39 al '43, le identifico in uno dei non molti modelli culturalmente incisivi che ha avuto la pubblicistica giuridica italiana. Se si dà uno sguardo al contenuto dello “Archivio”, emerge limpido il suo carattere di vessillo della rinnovazione canonistica italiana», nel vol. *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 272.

data alla Rivista *Il diritto ecclesiastico* sotto la direzione dei professori Mario Petroncelli e Pietro Agostino d'Avack, a partire dal 1943. Non appare privo di rilievo notare, tuttavia, che proprio nel 1943 il professore d'Avack entra nel comitato scientifico della *Rivista del diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia* in sostituzione del professore Forchielli.

Interessante è la pubblicazione di una specifica rubrica dedicata a brevi studi, dal carattere essenzialmente espositivo, riguardanti i singoli istituti del diritto canonico introdotti nella pratica giudiziaria in seguito all'introduzione del matrimonio concordatario. La rubrica, iniziata nel 1934 da Pio Ciprotti – allora addetto alla biblioteca del *Pontificium institutum utriusque iuris* – con una breve trattazione su «*La dispensa di matrimonio rato e non consumato*»²², si interrompe nel 1939²³, per riprendere nel 1942 con la collaborazione di Pier Giovanni Caron, allora libero docente di diritto canonico nell'Università di Torino. Nonostante fossero state programmate con la direzione le successive pubblicazioni secondo un preciso e organico piano di lavoro²⁴, la cura della rubrica da parte di Pier Giovanni Caron, tuttavia, si limita al primo saggio²⁵.

Inizialmente l'intento della rubrica era soltanto quello di «chiarire agli avvocati “laici” concetti e istituti del diritto canonico spesso incomprensibili al civilista, specialmente nei tempi immediatamente successivi al concordato laterano»²⁶, ma l'interesse suscitato dall'iniziativa nei lettori, essenzialmente

²² RDMI, 1934-1935, pp. 67-68.

²³ Le dieci pubblicazioni di PIO CIPROTTI pubblicate dal 1934 al 1939 sono: I. *La dispensa di matrimonio rato e non consumato*, RDMI, 1934-35, pp. 67-68; II. *La violenza come causa di nullità di matrimonio*, *ivi*, pp. 259-260; III. *Il metus reverentialis e i processi di nullità per metus*, *ivi*, pp. 355-356; IV. *L'indagine circa la perpetuità dell'impotenza nelle perizie*, *ivi*, p. 510; V. *Consanguineità, affinità, pubblica onestà, cognazione legale, cognazione spirituale*, *ivi*, 1936, pp. 8-10; VI. *Presunzione di morte e matrimonio*, *ivi*, pp. 201-203; VII. *A proposito di intentio et conditio contra matrimonii substantiam*, *ivi*, pp. 359-361; VIII. *L'impotenza*, *ivi*, 1937, pp. 619-620; IX. *Mista religione e disparità di culto*, *ivi*, 1938, pp. 158-160; X. *Il consenso matrimoniale e le condizioni*, *ivi*, 1939, pp. 469-471.

²⁴ Alla pubblicazione di PIER GIOVANNI CARON intitolata «*Gli sponsali nel diritto matrimoniale canonico*» (RDMI, 1942, pp. 49-56) – che proseguendo quelle del Ciprotti costituiva la n. XI della rubrica – ne sarebbero dovute seguire, secondo la programmazione, altre nove: XII. *L'essenza del matrimonio canonico*; XIII. *La forma del matrimonio*; XIV. *La dispensa dagli impedimenti*; XV. *Impedimenti di età, vincolo, ordine sacro, professione religiosa, voto, ratto, delitto*; XVI. *L'errore*; XVII. *Gli effetti del matrimonio*; XVIII. *La separazione dei coniugi*; XIX. *Il privilegio paolino*; XX. *La convalidazione del matrimonio e la sanazione in radice*.

²⁵ Al riguardo, l'avvocato CECCHI scrive nella nota di direzione: «Ma sembrava che una fatalità dovesse ostacolare questa pubblicazione. E infatti il Caron, dopo il suo primo articolo e dopo essermi stato di prezioso aiuto nella formulazione del programma organico di essa, mi pregava di dispensarlo dalla esecuzione dell'impegno, esponendomi una serie di ragioni, alle quali io non potevo che inchinarmi», RDMI, 1953, p. 253.

²⁶ Nota del direttore in calce alla rubrica «*Diritto matrimoniale canonico*», RDMI, 1953, p. 252.

avvocati e magistrati, induceva la direzione della *Rivista* a programmare il suo prosieguo strutturandola quasi come un “corso istituzionale di diritto matrimoniale canonico”²⁷. Tale programma, tuttavia, sembrava potersi attuare solo a dodici anni di distanza dalla prima pubblicazione del Caron del 1942 quando, con il passaggio della *Rivista* alla casa editrice Nistri-Lischi di Pisa, nel numero del 1953, la rubrica intitolata *Diritto matrimoniale canonico* è affidata alla cura di Ariberto Gioffré²⁸. Sta di fatto, tuttavia, che nell’ultimo numero della *Rivista*, pubblicato nel 1954, la rubrica già non è più presente, così che l’opera non viene completata.

Nel 1936, ad integrazione degli studi sul diritto matrimoniale sostanziale scritti dal Ciprotti, viene inaugurata una nuova rubrica, denominata *Appunti di diritto processuale canonico*, con un articolo, di natura introduttiva, dal titolo «*Come si studia, come si inizia e come si svolge una causa ecclesiastica “nullitatis matrimonii”*»²⁹ di Corrado Bernardini³⁰. Il piano dell’opera prevede, sempre in rapporto al processo matrimoniale canonico, i seguenti argomenti: la competenza del giudice, la presentazione del libello introduttivo, l’istruttoria e le prove giudiziali, gli incidenti e la procedura sommaria, la discussione della causa, la sentenza, i mezzi di impugnativa, il valore delle sentenze nelle cause di nullità del matrimonio e l’ esecuzione delle sentenze stesse agli effetti civili³¹. Corrado Bernardini pubblicherà soltanto i primi due capitoli di quest’opera³², mentre le successive pubblicazioni riprenderanno a partire dal 1940 ad opera di Agostino Pugliese³³, per interrompersi – molto probabilmente per sopravvenute difficoltà di carattere editoriale – nel 1947³⁴.

²⁷ La definizione è adoperata nella nota del direttore: « [...] se mi è lecito così chiamarlo, corso istituzionale di diritto matrimoniale canonico»; e poco dopo aggiunge: «inizialmente nessuno aveva avuto il preciso programma di offrire ai lettori un vero e completo trattato, sia pure elementarissimo, di diritto matrimoniale canonico», *ivi*, p. 252.

²⁸ Viene così qualificato dal direttore della *Rivista*: «particolarmente competente nella materia per gli studi specializzati compiuti negli istituti giuridici interni della Città del Vaticano e per la pratica espletata presso vari organi della gerarchia ecclesiastica e civile vaticana», *ivi*, p. 253.

²⁹ *RDMI*, 1936, p. 260.

³⁰ Cfr. nota n. 19.

³¹ *RDMI*, 1936, p. 260.

³² Rispettivamente in *RDMI*, 1936, pp. 257-260 e *RDMI*, 1937, pp. 158-162.

³³ Professore di diritto canonico dell’Istituto teologico internazionale “Don Bosco” di Torino e giudice del Tribunale ecclesiastico regionale piemontese.

³⁴ *RDMI*, 1940, pp. 321-329. Nel 1941 viene pubblicato un capitolo dedicato alla riforma giudiziaria matrimoniale canonica dal titolo: «*Le nuove norme sui tribunali ecclesiastici regionali*» (pp. 97-108); nel 1943 quello dedicato all’*Istruttoria e le prove giudiziali*, *RDMI*, pp. 85-97; nel 1947 quello dedicato a *Gli incidenti e la procedura sommaria*, *RDMI*, pp. 11-19.

Non appare privo di interesse, tuttavia, riportare le precisazioni che il direttore della *Rivista* ritiene opportuno dare, a più riprese, a proposito delle rubriche tecnicamente canonistiche, le quali, come afferma, sono state affidate «a collaboratori di stretta osservanza cattolica, per avere la maggiore sicurezza dell'esatta interpretazione dei testi legislativi della chiesa cattolica, in maniera che ben chiara ne balzi l'insanabile divergenza tra i due sistemi giuridici, il canonico e il civile e come sia irrimediabilmente fallito il tentativo del "mimetismo" da alcuni scrittori auspicato»³⁵. Poco prima è sottolineato «l'orientamento religioso, politico e scientifico rigorosamente cattolico» di Pio Ciprotti quale garanzia della piena ortodossia dei suoi scritti con la specificazione che non sarebbe stato opportuno «in queste brevi monografie di carattere spiccatamente informativo, svolgere critiche né formali né sostanziali al sistema del diritto matrimoniale canonico»³⁶. È rivendicata in maniera chiara, pertanto, la presa di distanza da qualsiasi impostazione spiccatamente ideologica perseguita dalla *Rivista*, ispirata, al contrario, al criterio di fornire un quadro il più completo possibile delle diverse posizioni scientifiche, e di garantire su un piano di parità i diversi orientamenti, sia religiosi che politici, espressi dai collaboratori in assoluta libertà, ma nel rigoroso rispetto delle idee di ciascuno.

Tale impostazione risulta in linea con le appassionate affermazioni espresse dall'avvocato Giovan Battista Cecchi già nel 1937 quando, ricordando Francesco Ruffini, dichiara chiaramente di ispirare il metodo e, quindi, il programma della *Rivista* alla sua dottrina. L'indipendenza dell'indagine scientifica e la difesa dei principi dalle pericolose influenze ideologiche o da pressioni esterne è con vigore sostenuta dal Cecchi quale insegnamento ruffiniano da coltivare e proseguire. Con forza, difatti, afferma: «In questa opera [di continuazione dell'insegnamento del Maestro], divenuta anche più difficile oggi, quando, accanto al nuovo rigoglio di indagini si affiancano tendenze troppo spesso colla scienza in palese contrasto, è maggiormente doveroso il serrarsi di tutti

³⁵ *RDMI*, 1953, p. 253. L'espressione «mimetismo o assimilazione ad ogni costo» tra matrimonio canonico e matrimonio civile quale idea da combattere è usata già in un articolo di PIO FEDELE, *La simulazione nel matrimonio civile*, pubblicato proprio in *RDMI*, 1936, pp. 61-66, in cui, nel criticare la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, 8 marzo 1935, in tema di simulazione unilaterale, richiama le osservazioni di Jemolo sulla diversità dei due sistemi giuridici (p. 66). Cfr., inoltre, gli interventi di Mario Falco sulla *Rivista* in ordine al rapporto tra diritto matrimoniale canonico e civile: MARIO FALCO, *Ancora sulle cause di nullità del matrimonio secondo il diritto canonico e secondo il codice civile italiano*, in *RDMI*, 1936, pp. 49-60; Id., *La Corte di Cassazione e il diritto matrimoniale italiano*, *ivi*, pp. 417-419.

³⁶ «[...] mentre si trattava esclusivamente di una esegesi di esso, nello spirito in cui è sorto e in cui per destinazione deve essere applicato», *RDMI*, 1953, pp. 251-252.

i volenterosi, di tutti gli uomini di intelletto e di buona fede, attorno ad una bandiera della cui purità nessuno può discutere. E tale bandiera che noi intendiamo agitare è nel nome di Francesco Ruffini»³⁷.

Il richiamo all'insegnamento liberale del Ruffini non appare un mero e retorico riconoscimento, ma acquista un particolare significato alla luce delle scelte operate dalla *Rivista* in alcuni momenti delicati della vita giuridica e politica italiana.

Di certo, invocare l'opera scientifica e civile di Ruffini quale simbolo intorno a cui stringersi costituisce senz'altro una dichiarazione coraggiosa, soprattutto in quegli anni di regime antiliberal, quale quello fascista, in cui la giovane *Rivista* fiorisce. Ma lo è ancor più se si pensa che siamo nel 1937, ovvero negli anni in cui vengono dibattute le questioni giuridiche connesse alla legislazione razziale e antiebraica, rispetto alle quali alla politica del silenzio, pur adottata da altri illustri periodici giuridici³⁸, la direzione sceglie quella dell'analisi della legislazione e della giurisprudenza attraverso cui è possibile leggere una precisa posizione di reazione, seppur cauta, che si sviluppa in studi, ma ancor più in commenti inseriti in recensioni, notiziari legislativi ed annotazioni a sentenze.

Contro il principio di discriminazione fondato sulla razza, già nel 1936 la *Rivista* aveva pubblicato un articolo di Rodolfo Goldschmied – “*La legge di Norimberga e il Concordato del Laterano*” – nel quale il richiamo alle disposizioni del codice civile del 1865 in tema di pubblicazioni matrimoniali diviene l'occasione per un'aperta critica alla legislazione matrimoniale antiebraica del regime nazista³⁹. Vengono, oltretutto, definiti «evidentemente gravissimi» i

³⁷ GIOVAN BATTISTA CECCHI, *Francesco Ruffini*, RDMI, 1937, p. 208. Si tratta di una recensione agli scritti pubblicati postumi: FRANCESCO RUFFINI, *Scritti giuridici minori*, scelti e ordinati da MARIO FALCO, ARTURO CARLO JEMOLO, EDOARDO RUFFINI, Giuffrè, Milano, 1936; ID., *Ultimi studi sul conte di Cavour*, Laterza, Bari, 1936. Interessanti sono le osservazioni di Cecchi riguardo alla raccolta *Scritti giuridici minori*, rispetto alla quale lamenta la mancata pubblicazione di due scritti del Maestro indicati nella «Bibliografia» del DERVIEUX (Milano 1894) al n. 24 «*Per la storia del diritto matrimoniale*» e al n. 89 «*La precedenza obbligatoria del matrimonio civile sul religioso*», e la mancanza di una bibliografia veramente completa, rispetto a quella del Dervieux, a corredo dei volumi per la quale ai curatori «non sarebbero certo mancati gli elementi e i mezzi», *ivi*, p. 207.

³⁸ Sull'interpretazione dei “silenzi” di alcune riviste giuridiche rispetto alla politica antiebraica, cfr. SILVIA FALCONIERI, *La costruzione del “diritto razzista”. Una lettura dei decreti antiebraici attraverso le riviste giuridiche (1938-1943)*, in www.europeanlegalcultures.eu, pp. 1-32; ID., *Consensi e rimozioni: dottrina giuridica e leggi razziali*, nel vol. DANIELE MENOZZI e ANDREA MARIUZZO, *A settant'anni dalle leggi razziali. Profili culturali, giuridici e istituzionali dell'antisemitismo*, Carocci, Roma, 2010, pp. 183-204; ID., *Tra “silenzio” e “militanza”. La legislazione antiebraica nelle riviste giuridiche italiane (1938-1943)*, in Atti del Convegno “*Razza, Diritto, Esperienze. A settant'anni dalle leggi razziali*”. Catania-Ragusa, 29-31 ottobre 2008, Il Mulino, Bologna (in corso di pubblicazione).

³⁹ «[...] il nostro Codice Civile ha percorso [...] colla liberalità delle sue disposizioni i tempi. [...]

provvedimenti del governo tedesco nel breve commento in calce alla loro traduzione italiana pubblicata dalla *Rivista* che, come si aggiunge, «possono avere ed hanno già avuto *inattese* ripercussioni nel campo del diritto internazionale privato»⁴⁰. Nel 1937, in conclusione di un articolo di Gualtiero Procaccia sui riflessi della legislazione tedesca nell'ordinamento giuridico italiano, si fa appello esplicitamente alle «tradizioni liberali della nostra gloriosa scuola» affinché il legislatore eviti che «l'applicazione in Italia di quelle leggi nazional-socialiste offenda la nostra coscienza giuridica e ponga in non essere quel principio fondamentale del nostro ordinamento che afferma l'uguaglianza di tutti gli uomini di fronte alla legge, qualunque sia la loro origine razziale»⁴¹. Anche il comunicato concernente lo schema di decreto legge relativo ai «rapporti di indole coniugale» tra italiani e indigeni in Africa Orientale, al fine di garantire la difesa della razza, viene definito «della massima importanza per le sue conseguenze giuridiche e per i concetti a cui si ispira».⁴²

A me [...] mai il 1865 è parso tanto vicino, come ora, che dobbiamo assistere al doloroso crollo del progresso civile, morale, e giuridico di altre Nazioni», RODOLFO GOLDSCHMIED, *La legge di Norimberga e il Concordato del Laterano*, in *RDMI*, 1937, p. 152. L'A. prospetta, in questo articolo, la possibilità per gli stranieri di nazionalità germanica residenti in Italia, che avessero voluto unirsi in matrimonio, di ricorrere all'art. 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847, nel caso in cui fossero stati di razza diversa, ovvero alla celebrazione di matrimonio non preceduta da pubblicazioni o da dispensa, aggirando il disposto dell'art. 103 c.c. che prevede la necessità del nulla-osta dell'autorità del paese d'origine per le pubblicazioni. Interessanti appaiono le giustificazioni addotte per tale soluzione che prevede, tuttavia, la dispensa dall'impedimento di *disparitas cultus*, di cui ai cann. 1070 e 1061 c.j.c. del 1917: «Non v'ha dubbio che l'autorità ecclesiastica [...] terrà conto della situazione creata dall'impossibilità di superare lo scoglio dell'art. 103 C. C., qualificando i motivi, per i quali i nubenti insistono per il matrimonio religioso, in onta alla “*disparitas cultus*”, *gravi e giusti*», p. 151. Viene fatto, pertanto, appello alla Chiesa cattolica di farsi parte attiva a difesa dei diritti degli ebrei contro le iniquità della legge di Norimberga – definita: «legislazione basata su teorie errate», p. 151 – attraverso il diritto matrimoniale concordatario. Difatti l'A., dopo aver indicato la soluzione prospettata quale «modo per conciliare la doverosa ossequenza al disposto dell'art. 103 c. c. col nostro sentimento giuridico, che *non ammette, perché non comprende*, una simile differenziazione fra ariani e non ariani» (p. 150), nella conclusione afferma: «Credo di aver dimostrato come il Concordato, a suo tempo proclamato un regresso nell'evoluzione giuridica dell'Italia, segni, in vece, un notevole progresso, poiché offre la possibilità di sottrarsi alle asprezze insite nella ripercussione internazionale di quelle leggi hitleriane», pp. 151-152 (i corsivi nel testo citato sono aggiunti).

⁴⁰ *La legge per la difesa del sangue tedesco e dell'onore tedesco*, in *RDMI*, 1936, p. 48. (Il corsivo nel testo è aggiunto)

⁴¹ GUALTIERO PROCACCIA, *La legge sulla difesa del sangue tedesco e il diritto internazionale privato. Studio sugli impedimenti contro la mescolanza del sangue ebraico e sui riflessi di questa legislazione nel nostro ordinamento giuridico*, in *RDMI*, 1937, pp. 49-62. Il testo citato è a p. 62.

⁴² *Provvedimenti razziali per l'Africa Orientale*, in *RDMI*, 1937, p. 48. Nel 1938 viene pubblicato un articolo di LUIGI FORLIVESI, *In tema di rapporti coniugali fra cittadini e sudditi dell'Impero*, *RDMI*, 1938, pp. 481-488, in cui si analizzano le disposizioni contenute nel R. D. L. 10 aprile 1937, n. 880 e la successiva legge 30 dicembre 1937, n. 2500, anche alla luce dello schema di D.L. approvato dal Consiglio dei ministri il 10 dicembre 1938 concernente il divieto di matrimonio di cittadino

Nondimeno, già nel fascicolo 8 del 1937 viene recensito con apprezzamento, seppure limitatamente alla metodologia adoperata, uno studio sulla dottrina del razzismo⁴³ messo invece all'indice dei libri proibiti dalla Chiesa con decreto del S. Ufficio del 19 giugno 1937⁴⁴, e nel 1938 un altro volume dello stesso Autore sui valori della stirpe italiana! Il problema della razza affrontato nel volume da un punto di vista nazionale, è considerato dal Cecchi, come si legge nella sua recensione, «veramente importante [...] sul quale non possono esservi dissensi»⁴⁵. Il nesso tra il concetto di “stirpe” e quello di “razza” verrà approfondito nelle pagine di un'altra Rivista, *Il diritto razzista*, la cui nascita nel 1939 su iniziativa di Stefano Maria Cutelli è segnalata dalla *Rivista* di Cecchi⁴⁶, che negli anni successivi mostrerà particolare attenzione ai contributi attinenti alla materia matrimoniale ivi pubblicati indicati nelle sezioni relative alla rassegna delle *Riviste*. Non senza, tuttavia, una sottile vena polemica contenuta tra le righe sia delle recensioni, sia nella riproposizione, quale linea del periodico, della tesi sostenuta da Alessandro Galante Garrone relativamente all'interpretazione dei decreti antiebraici. Il contributo del magistrato torinese, nel caso di specie riguardante il conflitto di competenza tra autorità giudiziaria e amministrativa in materia di “razza”, veniva pubblicato proprio sulla *Rivista* di Cecchi⁴⁷ con il chiaro obiettivo di difendere i principi

italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza. Il R.D.L. “*Provvedimenti per la difesa della razza italiana*” del 17 novembre 1938, n. 1728 e la legge 13 luglio 1939, n. 1024 “*Norme integrative del R. D. L. 17 novembre 1938, n. 1728*” sono pubblicate in *RDMI*, 1939, p. 77 e p. 368. In proposito, cfr. ALDO MAZZACANE, *Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei*, in *Studi Storici*, 52, 2011, pp. 93-126; SILVIA FALCONIERI, *Il discorso giuridico sulla diversità razziale. Etnicità e diritto nell'esperienza italiana e francese degli anni trenta e quaranta del '900*, in SILVIA CASILIO, LOREDANA GUERRIERI, ANNALISA CEGNA (a cura di), *Paradigma lager. Vecchi e nuovi conflitti nel mondo contemporaneo*, Clueb, Bologna, 2011, pp. 227-240.

⁴³ Recensione di GIOVAN BATTISTA CECCHI al vol. GIULIO COGNI, *Il Razzismo*, Milano, Fratelli Bocca, 1937, in *RDMI*, 1937, pp. 472-473.

⁴⁴ Il CECCHI riporta il commento pubblicato in «*Civiltà cattolica*,» fasc. 3, 1937, p. 79, tratto dall'«*Osservatore Romano*», secondo il quale la monografia di Giulio Cogni era un «libro di propaganda». Al contrario, Cecchi ritiene che si tratti di «una serena e seria esposizione della teoria razzista», *op. ult. cit.*, p. 473.

⁴⁵ Recensione di GIOVAN BATTISTA CECCHI al vol. GIULIO COGNI, *I valori della stirpe italiana*. Con 39 illustrazioni e appendice di F. K. Gunther, Milano, Fratelli Bocca, 1938, in *RDMI*, 1938, p. 316. Nella recensione si dà notizia della trasformazione dell'Ufficio Demografico centrale del Ministero dell'Interno in Direzione Generale per la Demografia e la Razza e anche della recente pubblicazione del manifesto razzista sotto l'egida del Ministero della Cultura Popolare, nonché della pronta reazione del Pontefice «in una sua allocuzione agli allievi di “Propaganda fide”», *ivi*, p. 316.

⁴⁶ Nota SILVIA FALCONIERI, *La costruzione del “diritto razzista”*, *cit.*, che la nascita della rivista *Il diritto razzista* è segnalata dalla *RDMI* nell'annata del 1939, «ancor prima, dunque, che quest'ultima ricevesse l'autorizzazione dell'Ufficio stampa per la diffusione», p. 30.

⁴⁷ ALESSANDRO GALANTE GARRONE, *Questioni sulla appartenenza alla razza ebraica – Competenza*

giuridici dell'ordinamento apertamente violati dalla normativa antiebraica.

L'intento di «dare spazio alle più controverse opinioni», quale metodo scelto dalla *Rivista* per evitare qualsiasi aperto schieramento rispetto ai diversi orientamenti sottesi agli interventi pubblicati, appare essere confermata anche dalle precisazioni di Cecchi, pubblicate nel 1947, rispetto all'attenzione riservata negli anni del fascismo alla legislazione razzista: «Questa rivista, durante il periodo fascista ha diligentemente seguito il movimento razzista, sia in Italia che in Germania, ritenendo assai utile mettere a disposizione del futuro storico di quell'infuato periodo in cui pur troppo si vide la maggior parte dei nostri universitari chinare prona la schiena all'“uomo della provvi-

dell'autorità giudiziaria e amministrativa – I nati da matrimonio misto – I catecumeni, in *RDMI*, 1939, pp. 409-418. Si tratta di una nota in margine ad una sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino nel 1939, nella causa Rosso/Artom, in cui il Galante Garrone dichiara piena condivisione delle argomentazioni addotte dalla Corte (nella persona del presidente Peretti Griva) sulla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a decidere circa l'appartenenza alla razza ebraica quando “sia dedotto in causa un diritto civile o politico”. La questione dell'attribuzione di competenza nasceva dal R.D.L. n. 1024 del 1939, che stabiliva invece una riserva esclusiva di competenza per ogni decisione in materia razziale al Ministro per l'interno e istituiva il cosiddetto “Tribunale della razza”. Nel considerare le «risolute argomentazioni» della sentenza – definita «fedele al sistema tradizionale dei nostri principi giuridici» (p. 410) – il Galante Garrone afferma: «Salta agli occhi la singolarità estrema e senza precedenti di questo sistema, per cui la questione di appartenenza a una determinata razza (questione gravissima, da cui dipendono i più gelosi diritti personali, familiari e patrimoniali, e che si ricollega ormai all'accertamento di un vero e proprio stato personale, da porre accanto a quelli tradizionali – *status familiae*, *status civitatis* – quale presupposto della capacità civile e politica [...]) viene risolta con provvedimento ministeriale inoppugnabile, senza che neppure se ne conosca la motivazione, né sia dato in alcun modo rimediare agli eventuali errori di fatto e di diritto [...]», p. 411. Mentre dopo aver evidenziato i “non trascurabili inconvenienti” derivanti dalla competenza amministrativa in materia razziale stabilita dal sistema delle leggi razziali, esprime una critica ancora più netta sul sistema instaurato dalle leggi razziali: «Tali inconvenienti non potranno essere eliminati se non restituendo all'autorità giudiziaria quella competenza che le è stata sottratta in modo così imperfetto», p. 414.

La seconda questione affrontata nella nota dal magistrato torinese riguarda la contrarietà sia alla *ratio* che al dettato dell'art. 8 della l. 17 novembre 1938 dell'interpretazione dell'autorità amministrativa che tende a considerare di razza ebraica chi è nato da genitori italiani, di cui uno solo ebreo, ma che non appartiene ad alcuna religione alla data del 1 ottobre 1938. Tale interpretazione, afferma Galante Garrone, confonde «la posizione di chi non appartiene e di chi, invece, appartiene ad una religione». Si finirebbe, in tal modo, per assimilare la non appartenenza ad alcuna religione, con il dato positivo della concreta ed attiva manifestazione di adesione all'ebraismo, in dissonanza, pertanto, «con le più elementari regole di ermeneutica legale», p. 416.

L'ultima parte del commento di Galante Garrone concerne la posizione di coloro che alla data del 1 ottobre 1938 non risultano ancora battezzati, ma catecumeni secondo il diritto canonico, qualità documentabile con certificato dell'autorità ecclesiastica. Dopo un breve, ma chiaro *excursus* storico-giuridico sull'istituto del catecumeno in diritto canonico, il magistrato, allievo di Francesco Ruffini, conclude nel senso che sia il battezzato che il catecumeno «si differenziano, non solo moralmente, ma anche giuridicamente», da coloro che invece non appartengono ad alcuna religione». Pertanto, per un criterio di equità la presunzione legale assoluta di non appartenenza alla razza ebraica deve poter valere «sia per l'uno come per l'altro», p. 418.

denza”, un materiale che molti avrebbero tutto l’interesse a far scomparire o dimenticare»⁴⁸.

Di indubbio interesse, in tale prospettiva, appaiono anche le opinioni espresse dal Cecchi, nel 1950, nell’annunziare l’adesione della *Rivista* all’*Associazione internazionale dei Giuristi Democratici*. La partecipazione attiva alla costituzione e organizzazione dell’associazione viene considerata dal Cecchi una necessità al fine di «salvaguardare l’indipendenza del diritto da ogni ideologia la quale abbia il suo fondamento su principi al diritto assolutamente estranei»⁴⁹. Tale invito a raccogliersi intorno ai «*Giuristi democratici*» viene espressamente giustificato per costituire un valido e forte baluardo nei confronti dell’*Unione Giuristi Cattolici*, la cui organizzazione, sostiene il Cecchi, «ha assunto negli ultimi tempi, assieme a un grande sviluppo, un atteggiamento di aperta lotta ideologica» che addirittura appare «minacciare le essenziali libertà»⁵⁰. L’attiva partecipazione all’*Associazione internazionale dei Giuristi Democratici* costituisce indubbiamente una scelta di campo, soprattutto se si considera la contrarietà manifestata precedentemente dal Cecchi nei confronti

⁴⁸ GIOVAN BATTISTA CECCHI, *Recensione a EUCARDIO MOMIGLIANO, Storia tragica e grottesca del razzismo fascista*, Milano, Mondadori, 1946, in *RDMI*, 1-4, 1947, p. 64. Nel *Notiziario*, in *RDMI*, 7-12, 1944, pubblicato alla fine degli eventi bellici, si fa esplicito riferimento alla sospensione della *Rivista* da parte del *Minculpop* nel periodo fascista, p. 130. Nel 1947 Giovan Battista Cecchi scrive: «Questa Rivista, anche in tempi in cui era difficile dire chiara la propria opinione, specialmente in un settore così delicato, di cui il fascismo era tanto geloso, non ebbe ritegno a criticare senza timori. Ciò valse la soppressione da parte del famigerato ministero della così detta cultura popolare», in *RDMI*, 1947, p. 7.

⁴⁹ GIOVAN BATTISTA CECCHI, *Notiziario*, in *RDMI*, 1950, p. 392.

⁵⁰ A dimostrazione di tale minaccia viene indicata da CECCHI la posizione espressa dal professore CAPOGRASSI in un articolo pubblicato su *Iustitia*: «[...] a seguito di un ponderato esame [...] si è convinto della necessità di “trovarsi insieme fra giuristi che hanno la stessa fede, per un reciproco aiutarsi: a) nel rendersi conto della portata interna della legge di vita che scende dalle cose credute e sperate; b) nel rendersi conto di quello che è nel profondo delle sue implicazioni e nelle sue esigenze questo diritto positivo quo utimur; c) nel rendersi conto di quello che la legge di vita a cui crediamo ha dato a questo vivente diritto positivo, delle interne attinenze e delle interne influenze che sono fra quella legge e questo diritto e dei doveri che quella legge di vita impone di fronte al diritto positivo”», *Notiziario*, in *RDMI*, 1950, p. 392. A proposito di *Iustitia*, il CECCHI nel 1951 così si esprime: «[...] il periodico, per la sua peculiare funzione, precisamente indicata nella testata, [è] destinato in modo particolarmente e ben chiaramente espresso, ad un’attività di propaganda, di proselitismo e di organizzazione, che debbono certamente prevalere su quella rigorosamente scientifica, e anche semplicemente tecnica»; e poco dopo: «*Iustitia* è “organo” dichiarato di una associazione con un ben determinato programma di lotta ideologica. Programma che non può essere condiviso da quanti vedono e valutano i fatti sociali sotto luce ben diversa e per la società umana auspicano ben diverso avvenire e per i suoi ordinamenti ben diverse prospettive. La disparità di vedute non è per altro di ostacolo al giusto apprezzamento dei contributi apportati ai nostri studi [...], *Spogli di Riviste*, n. 44, in *RDMI*, 1951, p. 312.

della distinzione dei giuristi in base a qualifiche di partito o di tendenza⁵¹, ritenendo «che il giurista debba limitarsi ad essere tale e nella sua nobilissima funzione possa affratellare tutte le più diverse ideologie»⁵². La denominazione di «giurista democratico» acquista, pertanto, una connotazione di lotta nei confronti di quella che è dal Cecchi definita quale «tendenza a svalutare e ridurre al minimo il potere dello Stato al fine di dare preminente potere all'autorità ecclesiastica»⁵³, ma soprattutto di difesa della indipendenza del diritto rispetto a ogni orientamento ideologico, sia religioso che politico, e della laicità come concetto giuridico.

Indicativa di tale impostazione di matrice liberale può essere considerata l'attenzione manifestata dalla *Rivista* alla tematica del divorzio⁵⁴, all'istituto dell'affiliazione⁵⁵, alla parità dei diritti dei coniugi⁵⁶, che costituiscono, indub-

⁵¹ GIOVAN BATTISTA CECCHI, *Nota ad una corrispondenza da Napoli a proposito di una Discussione sui problemi matrimoniali al Circolo di Napoli della Unione giuristi cattolici italiani*, in *RDMI*, 1947, p. 172.

⁵² GIOVAN BATTISTA CECCHI, *Notiziario*, *cit.*, p. 392.

⁵³ GIOVAN BATTISTA CECCHI, *Nota in calce ad una corrispondenza da Napoli*, *cit.*, p. 172.

⁵⁴ Cfr. la *Rassegna giurisprudenziale* curata da ALBANO MURGI, *In tema di eseguibilità nel regno di sentenze straniere di divorzio*, in *RDMI*, 1940, pp. 236-240. Nel *Notiziario*, in *RDMI*, n. 7-12, 1944, pp. 130-131 si informano i lettori dell'adesione della *Rivista* all'*Associazione pro-divorzio* di Torino. In una *Nota a sentenza*, non firmata, ma di GIOVAN BATTISTA CECCHI, in *RDMI*, 1947, p. 55 si legge: «[...] si è sempre su questa Rivista sostenuto la necessità del divorzio e la applicazione di criteri della massima larghezza in fatto di dichiarazione di nullità del matrimonio, mentre il divorzio ancora non è legge dello stato [...]». DOMENICO RICCARDO PERETTI-GRIVA, *Competenza internazionale del giudice italiano e divorzio*, in *RDMI*, 1951, pp. 185-187.

⁵⁵ La *Rivista del diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia* si occupa a più riprese delle diverse questioni riguardanti l'applicazione delle norme sulla affiliazione che, interpretate estensivamente, costituivano spesso una modalità di legittimazione della prole adulterina, con conseguente pericolo temuto soprattutto dagli strenui difensori della integrità della famiglia legittima. Cfr. DONATO PELOSI, *Requisitoria 13 novembre 1939 di S. E. il Procuratore Generale presso la corte d'appello di Bari*, in *RDMI*, 1940, pp. 103-104; L. DENZA, *Requisitoria 2 febbraio 1940 del procuratore generale presso al corte d'appello di Bari sul ricorso Amati 16 maggio 1940 per affiliazione*, in *RDMI*, 1941, pp. 118-119; ALDO VERNETTI, *L'affiliazione*, in *RDMI*, 1942, pp. 89-92 e la *Rassegna di giurisprudenza*, *ivi*, p. 92-104; nonché numerose segnalazioni critiche di studi dal 1939 al 1951. Cfr. in proposito GIOVAN BATTISTA CECCHI, *Postilla alla recensione di ANTONIO CARROZZA al volume di BIANCA BIANCHI, Figli di nessuno*, ed. Comunità, Milano, 1951, il quale, nell'appoggiare il progetto di legge di riforma dell'istituto promosso dall'on. Bianchi a favore dell'infanzia illegittima, afferma: «il Carrozza [...] dovrebbe rilevare non solo le manchevolezze di quell'istituto, da adeguarsi alle necessità della società attuale, non grettamente limitato a fini assistenziali, ma volto a sostituire l'arcaico istituto della adozione; ma anche insegnare ai giovani, insieme a quello che si legge negli articoli del codice, anche quello che non vi è scritto e tutti sanno che vi manca affinché l'istituto familiare possa anche in Italia rispondere alle esigenze della vita dell'uomo nella società moderna», in *RDMI*, 1951, p. 280.

⁵⁶ Auspicando una sollecita riforma del codice civile, Cecchi sottolinea: «[...] l'irrefrenabile anelito della società moderna ad una organizzazione della famiglia sciolta finalmente da legami col passato, già infranti nella pratica, ma per un'ipocrisia e una "menzogna convenzionale" mantenuti nei codici»,

biamente, un preciso impegno per l'attuazione di una riforma nel campo del diritto di famiglia ispirata al «superamento di vincoli confessionali» e tesa «alla restituzione allo stato laico della sua preminente funzione educatrice»⁵⁷.

L'ultimo numero della *Rivista* viene pubblicato nel 1954.

3. *La «Rivista del diritto matrimoniale e dello stato delle persone» (1958-1968)*

Nel panorama delle *Riviste* che hanno accompagnato lo sviluppo della disciplina ecclesiasticistica e canonistica, assume una particolare posizione la *Rivista del diritto matrimoniale e dello stato delle persone* che, sotto la direzione di Orio Giacchi⁵⁸, Guido Tedeschi⁵⁹ e Nicola Jaeger⁶⁰, inizia le proprie pubblicazioni nel 1958 per la casa editrice Giuffrè di Milano.

La composizione della direzione, affidata a personalità di spicco di diverse aree disciplinari, canonistica ed ecclesiasticistica, civilistica, processual-civilistica e processual-penalistica, evidenzia l'intento progettuale di fornire uno strumento di riflessione e di analisi della realtà giuridica attinente alla materia matrimoniale attraverso diverse angolazioni e sensibilità, così da approfondire i molteplici aspetti connessi alle strutture giuridiche del diritto matrimoniale. Da un'analisi degli indici generali degli anni 1958-1968 appare evidente una pressoché equa ripartizione delle tematiche affrontate tra quelle prettamente civilistiche e processualistiche riguardanti questioni di stato personale e patrimoniale, ed altre maggiormente attente alla rilevanza delle implicazioni dell'elemento religioso e del diritto canonico nella disciplina matrimoniale italiana.

Con particolare attenzione appaiono curate oltre alle rassegne di giu-

Recensione di GIOVAN BATTISTA CECCHI al vol. di GIOVAN BATTISTA FUNAIOLI, *Lezioni di diritto civile. Rapporti coniugali (a.a. 1952-1953)*, Pisa, Libreria Goliardica, 1953, in *RDMI*, 1953, p. 155; FABIO LUZZATTO, *La crisi del matrimonio*, in *RDMI*, 1954, pp. 25-26, in cui si delinea la riforma degli artt. 144 e 145 del codice civile in armonia con il principio della perfetta eguaglianza e parità di diritti per ambedue i coniugi.

⁵⁷ GIOVAN BATTISTA CECCHI, *Divorzio*, in *RDMI*, 1953, p. 185.

⁵⁸ Professore di diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Cfr. ANTONINO CONSOLI, *Orio Giacchi*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VII, FALS-GO, Torino, Utet, 1965, p. 833.

⁵⁹ Professore di diritto civile nella Università di Gerusalemme.

⁶⁰ Professore f. r. di diritto processuale civile nell'Università di Milano. .Giudice della Corte Costituzionale dal 1955 al 1967. Cfr. FRANCESCO GABRIELI, *Nicola Jaeger*, in *Novissimo Digesto italiano*, VIII, GR-INVA, Torino, Utet, 1965, p. 118.

risprudenza, comprendenti anche quella canonica – distinte in *Sentenze e massime annotate* e in *Massimario* – anche le rassegne bibliografiche nelle quali, accanto alle recensioni di opere monografiche, si riportano in sunto articoli e note a sentenze pubblicati su altre *Riviste* riguardanti gli istituti giuridici attinenti allo specifico settore matrimoniale e di stato personale, suddivisi per argomenti.

Nel 1962, alla condirezione dei professori Giacchi, Jaeger e Tedeschi si affianca, quale direttore responsabile⁶¹, il professore Gian Domenico Pisapia⁶².

Il carattere interdisciplinare della *Rivista* è del resto connesso alla natura degli istituti del diritto matrimoniale e di famiglia, anche se evidenzia l'intenzione esplicita di promuovere – seppure nello specifico, ma importante settore del diritto di famiglia – una visione globale e unitaria del processo di trasformazione delle tradizionali categorie giuridiche. Un dialogo tra metodologie e prospettive differenti, ma soprattutto un luogo di dibattito scientifico rispetto alle innovazioni legislative che erano intervenute o si profilavano in quegli anni in tema di tutela dei diritti della persona all'interno del nucleo familiare. Basti pensare alla legge sulla cittadinanza, alla legge sull'ordinamento dello stato civile, all'istituto dell'adozione, alle novità introdotte in materia di adulterio, ai riflessi penalistici della separazione personale tra i coniugi, all'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, alla filiazione naturale.

In realtà, se si esaminano gli interventi degli ecclesiastici e dei canonisti, le tematiche affrontate appaiono concentrarsi essenzialmente sugli aspetti della trascrizione del matrimonio concordatario, sulla volontà degli effetti civili del matrimonio canonico, sulla disciplina degli impedimenti. Pochissimi interventi riguardano i matrimoni delle confessioni diverse dalla cattolica⁶³, qualche articolo riguarda più specificamente il matrimonio ebraico⁶⁴ e i problemi di cittadinanza degli ebrei convertiti⁶⁵, mentre più numerose sono le problematiche di diritto canonico.

⁶¹ Dal 1958 fino al 1962 direttore responsabile è l'avvocato Gian Mario Marini che nel 1958 compare anche come proprietario della testata.

⁶² Professore di diritto processuale penale nell'Università di Milano. Cfr. la voce *Gian Domenico Pisapia*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIII, PET-PROC, Torino, Utet, 1966, p. 114.

⁶³ ALDO BORTOLAZZI, *Debiti rilievi in tema di matrimonio celebrato davanti il ministro di un culto ammesso nello Stato*, in *RDM*, 1961, pp. 126-129.

⁶⁴ GUIDO TEDESCHI, *Note di diritto matrimoniale israeliano (in margine ad una polemica altrui)*, in *RDM*, 1961, pp. 3-11.

⁶⁵ LEONE CARPI, *Questioni sulla controversa perdita della cittadinanza italiana e del diritto a pensione*, in *RDM*, 1960, pp. 619-626; Id., *Della cittadinanza italiana per gli ebrei trasferitisi nello Stato di Israele. Ancora sulla controversa perdita*, in *RDM*, 1963, pp. 76-80; Id., *Sull'acquisto della cittadinanza israeliana da parte di un ebreo convertitosi al cristianesimo*, in *RDM*, 1963, pp. 668-679.

Non mancano comunque contributi relativi a tematiche particolarmente delicate che in quegli anni costituivano un *punctum dolens*, specialmente là dove investivano problematiche rispetto alle quali normativa confessionale e legislazione statale avrebbero potuto adottare soluzioni contrastanti⁶⁶.

Mentre nei primi anni della *Rivista* sono pubblicati interventi riguardanti i limiti della giurisdizione statale nei confronti della sovranità della Chiesa nel proprio ordine – soprattutto in relazione alla nota vicenda del vescovo di Prato⁶⁷ –, la simulazione nell'ordinamento matrimoniale italiano⁶⁸, le problematiche connesse alla trascrizione del matrimonio religioso⁶⁹, a partire dalla metà degli anni 60 si registra un accentuato interesse verso problematiche attinenti alla tutela dei diritti fondamentali della persona, in specie della libertà religiosa, sia all'interno del diritto italiano concordatario e *extra* concordatario – riguardo all'educazione religiosa della prole⁷⁰, alla costituzionalità dell'art. 5 del Concordato⁷¹, alla libertà ed eguaglianza religiosa nell'art. 20 Cost.⁷², – sia

⁶⁶ Cfr., a tal riguardo, le pubblicazioni in tema di divorzio pubblicate dal 1960 al 1968. Nell'anno 1960, vengono pubblicati gli articoli di CLAUDIA CASTELLOTTI, PAOLA DE BENEDETTI, BIANCA GUIDETTI SERRA, MARIA MAGNANI, *Compatibilità del divorzio con il nostro ordinamento*, pp. 198-216; LAURA GOVERNATORI RENZONI, *L'indissolubilità del vincolo matrimoniale nell'ordinamento giuridico italiano*, pp. 217-227; LIBERA SANTUCCI ZAGARIELLO, *Relazione sul «divorzio»*, pp. 228-260; cfr. inoltre la replica di ORIO GIACCHI al commento pubblicato su un settimanale delle relazioni svolte al *Congresso delle Donne giuriste* tenutosi a Torino nel maggio del 1960, considerato dall'articolaista come una «freccia avvelenata» contro i divorzisti italiani, pp. 390-393. Nel 1964, gli articoli di SALVATORE LENER, *Contro il «piccolo divorzio»*, pp. 85-98; LUCIANA VERONA, *Note su alcuni aspetti del principio di indissolubilità del matrimonio nella legislazione italiana*, pp. 239-259. Nel 1965, le relazioni di LIBERA SANTUCCI ZAGARIELLO, *Contro il divorzio*, e di GIULIANA FUÀ, *Sull'opportunità di proporre nei progetti di riforma del codice civile, l'introduzione della separazione per giusta causa*, tenute ad Urbino al Convegno organizzato dall'*Unione Giuriste Italiane*, rispettivamente a pp. 113-133 e 134-138. Nel 1966, cfr. LIBERA SANTUCCI, *Breve saggio sul «divorzio»*, pp. 717-741. L'A. è peraltro, Presidente dell'*Unione Giuriste Italiane*, sezione di Roma. Nel 1967, GABRIELE MARZANO, *Pro e contro il divorzio*, pp. 11-17. Nel 1968, cfr. ALESSANDRO RANDAZZO, *L'istituto del divorzio sotto il profilo storico-giuridico con particolare riguardo ai rapporti fra Stato e Chiesa*, pp. 637-658.

⁶⁷ Cfr. TEUCRO BRASIELLO, *Difetto di giurisdizione della magistratura ordinaria*, in RDM, II, 1958, pp. 169-179; ARTURO CARLO JEMOLO, *Capisaldi intorno ai rapporti tra Stato e Chiesa circa la potestà di magistero*, in RDM, III, 1958, pp. 353-360; ORIO GIACCHI, *Sovranità della Chiesa nel proprio ordine e limiti alla giurisdizione statale*, in RDM, III, 1958, pp. 361-388.

⁶⁸ ANTONINO CONSOLI, *La simulazione assoluta nell'ordinamento matrimoniale italiano*, in RDM, 1958, pp. 23-69.

⁶⁹ MARIO PETRONCELLI, *Ancora sui limiti alla impugnativa della trascrizione del matrimonio religioso*, in RDM, 1958, pp. 561-568.

⁷⁰ LORENZO SPINELLI, *Educazione religiosa della prole e contrasto tra genitori (in vista di una riforma del diritto di famiglia)*, RDM, 1965, pp. 281-321.

⁷¹ PASQUALE COLELLA, *Sulla costituzionalità dell'art. 5 del Concordato*, RDM, 1966, pp. 93-130.

⁷² PIER GIOVANNI CARON, *Libertà ed eguaglianza religiosa nell'art. 20 della Costituzione*, in RDM, 1967, pp. 381-415.

nell'ambito dell'ordinamento internazionale⁷³, che in diritto canonico⁷⁴.

Appare, tuttavia, singolare che le pubblicazioni della *Rivista* si fermino nel 1968, proprio in un periodo in cui si profilava la riforma del diritto di famiglia⁷⁵ con la modifica degli articoli del codice civile, quando, tra l'altro, erano cominciate le trattative per la revisione del Concordato e si era oltretutto nel pieno del dibattito sul divorzio.

Si creava così lo spazio per la nascita di una nuova *Rivista*, che inizierà effettivamente le sue pubblicazioni nel 1972 sotto la direzione di un civilista, il professore Vincenzo Lojacono, intitolata «*Il diritto di famiglia e delle persone*», sempre per la casa editrice Giuffrè di Milano, tuttora edita. Già dal titolo è possibile rilevare, pertanto, il superamento di una concezione incentrata sull'istituto matrimoniale e sulle questioni di stato da essa derivanti a quella relativa all'ambito familiare in cui la promozione dei diritti della persona si attua. Si poneva in risalto, in tal modo, la necessità di tener conto anche di modelli di famiglia, inclusi i rapporti di filiazione, che superassero la fisionomia tradizionale fondata sul vincolo matrimoniale a favore di una prospettiva più aderente ai mutamenti della realtà sociale.

Entrambe le *Riviste* evidenziano un taglio pratico, destinato anche al mondo delle professioni giuridiche oltre che alla riflessione dottrinale. Costituiscono, pertanto, un punto d'incontro tra il mondo professionale e quello accademico.

L'iniziativa di dar vita al nuovo periodico, *Il diritto di famiglia e delle persone*, sembra raccogliere, pertanto, un interesse che appare essere stato interrotto troppo repentinamente.

Del resto, non è stato possibile trovare risposte certe a legittimi interrogativi relativamente alle ragioni che hanno determinato la conclusione delle precedenti esperienze editoriali, e alla conseguente dinamica temporale delle *Riviste* di "diritto matrimoniale". Va considerato, tuttavia, che l'evidente interesse allo sviluppo di un'analisi soprattutto canonistica – oltre che civilistica e più propriamente ecclesiasticistica – del matrimonio, particolarmente curata nella *Rivista del diritto matrimoniale e dello stato delle persone*, è dalla metà degli anni '60 all'attenzione anche di nuovi periodici che affrontano molte tematiche evidenziate dal Concilio Vaticano II. L'interruzione delle pubblicazioni della *Rivista* nel 1968, in tal senso, si inserisce, e in un certo senso appare coincidere, con il nuovo fervore di iniziative editoriali che si

⁷³ FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Libertà religiosa e diritti delle minoranze*, RDM, 1966, pp. 513-524.

⁷⁴ ROSALBA MAESTRI, *La posizione attuale dei laici nell'ordinamento canonico ed i suoi possibili sviluppi*, in RDM, 1965, pp. 85-94.

⁷⁵ FRANCESCO CARNELUTTI, *La riforma del diritto di famiglia*, RDM, 1964, pp. 24-29.

svilupperanno proprio in quegli anni in ambito più specificamente cattolico. Ma questa è una semplice constatazione.

4. *Conclusioni*

Non c'è un'esplicita continuità tra le tre iniziative editoriali provenienti da persone legate al mondo della professione o a quello universitario. In comune resta però l'oggetto della materia e l'intento di evidenziare gli aspetti pratici della disciplina, oltre che di contribuire al dibattito nascente dalle riforme legislative intervenute o anche solo prospettate. La dottrina nel 1934, nel 1958 e nel 1972, rispettivamente gli anni in cui nascono le tre *Riviste*, ha di fronte problemi diversi, ma il taglio metodologico perseguito appare il medesimo, contraddistinto dalla presenza di ecclesiasticisti, civilisti e processualisti, nonché dall'apporto sostanziale del mondo delle professioni giuridiche. Il susseguirsi delle tre esperienze editoriali quasi continuativamente evidenzia, pertanto, l'interesse vivo esistente per la materia matrimoniale e del diritto di famiglia, alla cui vita e al cui sviluppo hanno contribuito in buona misura i cultori di diritto ecclesiastico e canonico.

Non appare privo di rilievo, d'altro canto, rilevare che mentre inizialmente le *Riviste* che hanno accompagnato lo sviluppo della disciplina ecclesiasticistica sono nate per iniziativa di avvocati – come Serafino Giustiniani per *Il diritto ecclesiastico*, Giovan Battista Cecchi per la *Rivista del diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia* e Giovanni Italo Greco per *Il diritto concordatario* –, dalla fine degli anni '40 si registra una maggiore partecipazione del mondo universitario alla nascita e allo sviluppo dei periodici scientifici⁷⁶.

Il diritto matrimoniale e di famiglia ha rappresentato, del resto, uno dei settori portanti, anche se non centrale, della disciplina ecclesiasticistica che, proprio per i suoi aspetti pratici e la sua aderenza alla realtà sociale, ha consentito un proficuo rapporto con gli altri settori della scienza giuridica, non soltanto nell'analisi, ma ancor più, nella concreta interpretazione del diritto vivente.

⁷⁶ Iniziano le loro pubblicazioni: nel 1993, i *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, sotto la direzione del professore SILVIO FERRARI; dal 2001 la *Rivista Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, il cui Comitato direttivo è composto dai professori ROBERTA ALUFFI BECK PECCOZ, SILVIO FERRARI, GIANNI LONG, MARCO VENTURA; dal 2006 la *Rivista Diritto e religioni* sotto la direzione del professore MARIO TEDESCHI; nello stesso anno la rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, diretta dal professore GIUSEPPE CASUSCELLI. Proseguono le loro pubblicazioni le riviste ultracentenarie *Archivio giuridico "Filippo Serafini"* e *Il diritto ecclesiastico*, attualmente dirette rispettivamente dai professori GIUSEPPE DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO e da GAETANO CATALANO, CESARE MIRABELLI ed ENRICO VITALI. Dal 2002 è consultabile inoltre il sito telematico il sito www.olir.it Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose, diretto dal professore ANTONIO G. CHIZZONITI.